



REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

**Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale**

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013
FONDO SOCIALE EUROPEO
REGIONE SICILIANA**

ASSE II – OCCUPABILITÀ

**Avviso n. 18/2011
“OPERATORE SOCIO SANITARIO”**





SOMMARIO

PREMESSA

1. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
2. **PROFILO PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL'AVVISO**
3. **SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**
4. **DESTINATARI - PRIORITÀ TRASVERSALI**
5. **DURATA E REQUISITI GENERALI DI PROGETTO**
6. **ESAME FINALE**
7. **MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE**
 - 7.1. **Busta A**
 - 7.2. **Busta B**
8. **VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**
 - 8.1 **Verifica di ammissibilità**
 - 8.2 **Criteri di selezione per proposte progettuali**
 - 8.3 **Formazione delle graduatorie e relativa approvazione**
9. **RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI**
10. **AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA**
11. **VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**
12. **RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI**
13. **NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**
14. **OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO**
15. **FLUSSI FINANZIARI**
16. **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 E S.M.I.**
17. **REVOCA DEL FINANZIAMENTO**
18. **TERMINE PER L'AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO**
19. **PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**
20. **INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**
21. **CONTROLLI E RENDICONTAZIONE**
22. **TENUTA DOCUMENTAZIONE**
23. **CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY**
24. **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**
25. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
26. **INFORMAZIONI**
27. **ALLEGATI**



PREMESSA

La Conferenza Stato-Regioni con l'Accordo del 22/02/2001 ha definito la figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) che accorpa i distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale (Assistente socio assistenziale - ASA, Operatore socio sanitario - OSA, Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST ecc.) e di quella sanitaria (Operatore tecnico assistenziale - OTA), per rispondere in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni.

La figura di operatore socio-sanitario (cod. Q 86), a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, è quindi competente a svolgere attività indirizzata a:

- soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

L'art. 2 del citato accordo attribuisce alle Regioni il compito di provvedere alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, accreditando le Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere nonché le istituzioni pubbliche e private, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinati. Sulla scorta di ciò, con D.A. 1328 del 24 maggio 2010 l'Assessorato della Salute ha definito i criteri che devono possedere gli Enti pubblici e privati per essere inseriti nell'albo dei soggetti accreditati a svolgere attività di formazione per OSS e con D.D.G. 3162 del 24/12/2010 e D.D.G. n. 75 del 25/01/2011 e ss.mm.ii il medesimo Assessorato ha approvato il suddetto albo, pubblicato sul sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Provvedimenti nel quale vengono accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) gli Enti di formazione in possesso dei requisiti di cui al D.A. 1328 del 24 maggio 2010 nonché il CEFPAS, le Aziende del servizio sanitario regionale (ASP, AO, AOUP, ARNAS, IRCCS), gli Istituti di Sperimentazione gestionale e gli Ospedali classificati operanti nel territorio della Regione Siciliana. Infine, con il D.A. n. 1510 del 09/08/2011 la Regione ha previsto l'aggiornamento dell'Albo unico regionale degli Enti pubblici e privati accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 24/76 "L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione – competenze ora acquisite dall'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale - *promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione*", alla luce del riordino del Sistema Sanitario regionale avvenuto con la Legge n. 5 del 2009, l'Assessorato della Salute ha provveduto ad effettuare una ricognizione del fabbisogno della figura professione di OSS in ambito provinciale quantificabile, per l'anno 2011, in 2.600 unità circa. La distribuzione territoriale dei corsi in ambito provinciale terrà conto dei risultati della ricognizione del fabbisogno come individuato dall'art. 2 della D.D.G. n. 359/11 dell'Assessorato della Salute.

In considerazione di tale fabbisogno, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale si è reso disponibile a finanziare i corsi così programmati.

Infine, allo scopo di regolamentare specifici compiti e ruoli tra gli Assessorati Regionali della Salute e dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con D.D.G. n. 359 del 3 marzo 2011, è stata sottoscritta una Convenzione tra *L'Assessorato regionale della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico* - e *l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione*



Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale che definisce le modalità di collaborazione reciproche per la realizzazione dell’attività di formazione relativamente alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS). La suddetta attività avverrà su base provinciale e sarà svolta dai soggetti accreditati di cui all’allegato A del D.D.G. n.75 del 25 gennaio 2011 e ss.mm.ii o che abbiano già presentato domanda di accreditamento ai sensi del D.A. n. 1510 del 09/08/2011 che prevede l’aggiornamento dell’Albo unico regionale degli Enti pubblici e privati accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Allegata alla suddetta convenzione è stato approvato il documento, contenente le modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per operatore socio sanitario della Regione Siciliana, allo scopo di uniformare i percorsi didattici che si svolgeranno presso gli Enti accreditati all’albo. Più specificamente detto documento individua i contenuti cui la formazione dovrà attenersi e dà indicazioni sulle metodologie didattiche, sulla valutazione, sul monitoraggio e sui requisiti delle figure previste dall’impianto progettuale.

Inoltre, con nota prot. n. 37424 del 24.04.2011 dell’Assessorato della Salute sono state fornite indicazioni esplicative su alcuni aspetti dell’allegato alla suddetta convenzione.

Si evidenzia che la finalità d’impegno proposta dal presente Avviso si colloca pienamente nell’ambito delle strategie d’intervento previste per l’Asse II OCCUPABILITÀ, Obiettivo specifico D), Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro; Obiettivo operativo D.1): Anticipare le esigenze in termini di qualifiche, promuovendo un’offerta di servizi formativi adeguata alle dinamiche economiche dei sistemi locali regionali (categoria di spesa 65 e 74).

ART. 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per il presente Avviso si fa riferimento alla normativa ed alle disposizioni per l’attuazione programmatiche sotto elencata:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e successive modifiche;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13/07/2007;
- Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) n. 6722 del 17/12/2007;



- Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana approvato con Delibera 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta Regionale;
- Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2007-2013 nella versione in vigore al momento della pubblicazione dell'Avviso e s.m.i. (d'ora in poi Vademecum) ;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2007-2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2007-2013 del 13 marzo 2008;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge dell'11 febbraio 2005, n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- DPR n.196 del 3 Ottobre 2008, (pubblicato nella GURI n. 294 del 17/12/2008) "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- Legge Regionale n. 10 del 30/04/91 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009. Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 16/06/2008 "Regolamento del diritto d'accesso ai documenti dell'Amministrazione Regionale";
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001;
- D.A. n. 1328 del 26/05/2010 con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'accreditamento degli Enti di formazione idonei allo svolgimento dei corsi per la figura professione di Operatore Socio Sanitario nella Regione Siciliana;
- D.D.G. n. 3162 del 24 dicembre 2010 Assessorato della Salute;
- D.D.G. n.75 del 25 gennaio 2011 Assessorato della Salute con annesso Allegato A riportante "l'Albo unico regionale degli Enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale della qualifica di Operatore Socio Sanitario" e successive modifiche e integrazioni;
- D.D.G. n.359 del 3 marzo 2011 Assessorato della Salute recante "Convenzione tra l'Assessorato della Salute e l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale per la realizzazione di iniziative volte ad organizzare attività di formazione in ambito sanitario" e successive modifiche e integrazioni;
- Nota prot. 37424 del 24.04.2011 Assessorato della Salute;
- Parere prot. 835 del 07/07/2011 reso dal dirigente dell'area 2 - area coordinamento delle politiche di coesione, dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale;



- D.A. n. 1510 del 09/08/2011 “Aggiornamento dell’Albo unico regionale degli Enti pubblici e privati accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario;
- D.D.G. dipartimento Istruzione e formazione professionale n. 3688 del 9 agosto 2011.

ART. 2

PROFILO PROFESSIONALE E FINALITÀ DELL’AVVISO

L’Operatore Socio Sanitario è l’operatore che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, con l’obiettivo di favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semi-residenziali.

Elemento centrale della sua professione è la messa in atto di interventi volti a favorire il benessere e l’autonomia della persona attraverso assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo, formativo.

Con il presente Avviso, con risorse a valere sul POR FSE 2007-2013 Asse II “Occupabilità”, Obiettivo specifico D), si intende finanziare corsi per operatore socio-sanitario che, attraverso una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico, forniscono all’operatore la capacità di intervenire nelle situazioni di mancanza di autonomia psico-fisica dell’assistito, privilegiando l’attenzione alla persona.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I soggetti ammessi alla presentazione dei Progetti sono:

- Organismi di formazione che al momento della pubblicazione in GURS del presente Avviso risultino accreditati di cui all’allegato A del D.D.G. n.75 del 25 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni - il cui elenco è pubblicato sul sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Provvedimenti
- Gli organismi di formazione che, al momento della scadenza del presente avviso, possono dimostrando di avere già presentato istanza di accreditamento, ai sensi del D.A. Ass. Salute n. 1510 del 09/08/2011 “Aggiornamento dell’Albo unico regionale degli Enti pubblici e privati accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario”.

Tali organismi devono dimostrare di avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Siciliana al momento della pubblicazione in GURS del presente Avviso.

Si specifica che, a pena di esclusione, le proposte vanno presentate dal singolo organismo e non è ammessa la presentazione di più di 2 (due) proposte da parte di ciascun organismo di formazione.

Si specifica, altresì, che i soggetti ammessi alla presentazione di progetti devono attenersi a pena di esclusione al programma dei corsi previsto dall’Allegato A del DDG n. 359 del 3 marzo 2011 e



successiva nota esplicativa prot.37424/11 dell'Assessorato della Salute (**allegati 3 e 4 del presente Avviso che ne costituiscono parte integrante**).

I soggetti che si candidano a realizzare le attività finanziate con le risorse del presente Avviso dovranno aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art 17 della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", se rientrano nelle condizioni previste dalla suddetta normativa.

ART. 4 DESTINATARI - PRIORITÀ TRASVERSALI

Possono presentare domanda di partecipazione alle attività formative finanziate nell'ambito del presente Avviso coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie: disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità.

Per l'accesso sono richiesti i seguenti requisiti:

1. il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione;
2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
3. Se cittadino extracomunitario essere in regola con il permesso di soggiorno e con i documenti relativi al titolo di studio.

Il titolo di studio richiesto conseguito nei paesi della Unione Europea dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare competente.

Il titolo di studio conseguito nei paesi extracomunitari, dovrà essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (**allegato 5**), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento **entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando/avviso emanato dall'Ente** di formazione presso il quale si intende frequentare il corso.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

- il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- il luogo di residenza;
- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- di possedere il diploma di scuola media inferiore;
- di avere compiuto il 17 anno di età alla data di iscrizione al corso;
- di essere in regola con il permesso di soggiorno e con i documenti relativi al titolo di studio (se cittadino extracomunitario);
- di non avere presentato domanda di ammissione al corso presso altro Ente.



La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le domande fossero in numero superiore ai fabbisogni determinati dall'Assessorato della Salute e al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di selezione, dei loro criteri e delle modalità, verrà effettuata apposita selezione dei candidati attraverso un esame da svolgere secondo le norme e le procedure vigenti con modalità univoche su tutto il territorio regionale.

Nella selezione avranno priorità i residenti e/o domiciliati da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Siciliana (al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'intervento formativo). L'accesso ai corsi è limitato a coloro che al momento dell'iscrizione non risultino frequentanti altri corsi di formazione a valere su risorse nazionali o comunitarie.

Le proposte progettuali elaborate dagli Enti di formazione dovranno assumere i principi espressi a titolo delle priorità trasversali dalla programmazione comunitaria. Si richiamano, in particolare, il principio delle pari opportunità di genere; il principio della sostenibilità sia sotto il profilo ambientale che sociale; il principio dell'innovazione, inteso in termini di sperimentazione ed adozione di metodologie didattiche innovative. Tali priorità sono da intendersi secondo le indicazioni del PO FSE.

ART. 5

DURATA E REQUISITI GENERALI DI PROGETTO

L'intervento dovrà avere una durata massima di 9 mesi dal decreto di approvazione. Ciascun corso avrà una durata di 1000 ore più 10 ore di esami finali. Il programma dei corsi è quello previsto dall'Allegato A del DDG n. 359 del 2011 e successiva nota esplicativa prot.37424/11 dell'Assessorato della Salute (allegati 3 e 4 del presente Avviso che ne costituiscono parte integrante) e sarà articolato in due momenti:

1. realizzazione di un percorso formativo strutturato nei seguenti moduli:
 - a. modulo base che contempla la formazione di tipo teorico, della durata di 200 ore;
 - b. modulo professionalizzante, che comprende n. 250 ore di formazione teorica, n. 100 ore di esercitazioni e n. 450 ore di tirocinio guidato;
2. Esame finale . Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame nominata dall'Assessorato della Istruzione e della Formazione congiuntamente con l'Assessorato della Salute.

Nell'ambito del modulo professionalizzante le ore di tirocinio saranno effettuate presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR, nel cui organico la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista, con la supervisione di un tutor/guida. Ai sensi del D.D.G. 359 del 3 marzo 2011, i tirocini, saranno opportunamente regolati da appositi accordi bilaterali tra l'organismo formativo e l'ente ospitante.

Ciascuna classe sarà composta da un numero minimo pari a 12 allievi e massimo pari a 25 allievi.



Si precisa che ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 52 del 9 luglio 1999 il modulo professionalizzante di cui al punto 1.b. non rientra nel campo di applicazione del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento, dal momento che costituisce un modulo di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica.

La frequenza al corso è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze del 30 % delle ore complessive.

La frequenza alle lezioni del modulo base e modulo professionalizzante deve essere documentata con rilevazione sul registro delle presenze e trascritte sul libretto personale dello studente a cura del tutor. In caso di assenze superiori al 30 % delle ore complessive, il corso si considera interrotto.

L'impianto organizzativo progettuale prevede il coinvolgimento di molteplici figure professionali ovvero:

- **il direttore del corso**, individuato dall'Ente di formazione responsabile del processo formativo e del conseguimento degli obiettivi;
- **il coordinatore didattico individuato dall'Ente di formazione e da attribuire ad infermiere con Master/D.A.I./Laurea Magistrale di Profilo;**
- **il tutor didattico**, individuato all'interno del personale dell'Ente sulla base di titoli ed esperienze specifiche attinenti al ruolo e/o sulla base di esperienze professionali in ambito sociale e sanitario
- **il tutor di tirocinio**, individuato all'interno del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere delle province sedi di svolgimento dei corsi (con le quali viene stipulata apposita convenzione), in base ai requisiti di carattere professionale, ha il compito di favorire l'accoglimento e l'inserimento dei formandi all'interno delle strutture ospitanti.

ART. 6 ESAME FINALE

L'ammissione all'esame finale è disposta dal Direttore del Corso. L'ammissione è subordinata :

- al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste e
- alla regolare frequenza di tutte le attività formative.

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario si articola in:

- una prova orale sulle materie del programma;
- una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.

La commissione d'esame finale è nominata congiuntamente dall'Assessore dell'Istruzione e della Formazione e dall'Assessore della Salute ed è così costituita:

1. un componente designato dall'Assessore Regionale della Salute, con funzione di Presidente;
2. un componente designato dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
3. un componente designato dall'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione;
4. un componente designato dal Collegio IPASVI della provincia di competenza;
5. il direttore del corso o un suo delegato;
6. un dipendente amministrativo dell'Ente di formazione con funzioni di segretario.

La valutazione delle prove di esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100.

Tutti gli atti delle prove d'esame rimarranno in custodia all'Ente di formazione. La commissione redigerà appositi verbali delle sedute d'esame. Compilate le operazioni, il Presidente predisporrà



apposita relazione sull'andamento complessivo delle stesse. L'Ente di formazione ha il compito di trasmettere all'Assessorato della Salute:

- Relazione del Presidente della Commissione;
- due copie dei verbali d'esame;
- attestati di qualifica degli allievi che avranno superato le prove finali di idoneità, redatti secondo il modello predisposto dall'Assessorato della Salute.

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Al fine della partecipazione al presente Avviso, i soggetti proponenti dovranno presentare, a pena l'esclusione, un plico composto da due buste:

- Busta A – Documentazione, contenente la documentazione indicata al successivo articolo 7.1;
- Busta B – Formulário contenente copia cartacea del formulário compilato *on line*, come specificato all'articolo 7.2.

Il soggetto dovrà registrarsi sul sito internet e procedere alla compilazione della domanda. Il sistema permette di registrarsi, salvare le informazioni e verificare la correttezza dei dati inseriti. Una volta completata la procedura di inserimento dati, sicuri della completezza e della correttezza degli stessi, il soggetto proponente dovrà convalidare i dati che saranno trasmessi automaticamente alla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Eseguita la procedura di convalida non si potrà più apportare alcuna modifica.

A pena di inammissibilità, il soggetto richiedente dovrà caricare gli allegati nel sistema, stampare i relativi file in formato .pdf generati dal sistema, firmarli in originale e inviarli, secondo le modalità indicate più avanti, alla Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio Programmazione per gli interventi in materia di formazione professionale.

Ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il soggetto proponente si assume la piena responsabilità in caso di dichiarazioni false e mendaci.

A pena di inammissibilità, le domande redatte come sopra indicato, dovranno pervenire **entro il 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente** Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), tramite consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell'orario 9.00 – 13.30) oppure per raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Siciliana – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale Via Ausonia, 122 – 90146 - Palermo. Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Direzione di questo Dipartimento. **Non farà fede il timbro postale**, né la data né ora di conferma sul sistema. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Sulla busta in cui sono contenute le buste A e B dovranno essere indicati:

- la dicitura ***“Avviso n 18/2011 Operatore Socio Sanitario;***
- il mittente, ovvero il soggetto proponente l'intervento.

7.1. Busta A

A pena di inammissibilità la busta A dovrà contenere:



1. domanda di finanziamento generata e stampata dal sistema informativo e riportante la dicitura “CONFIRMATA” come da **Allegato 1** al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo formativo e corredata della fotocopia del documento di riconoscimento in allegato;
2. Copia del DURC in corso di validità e/o della ricevuta di richiesta dello stesso.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà riportare la numerazione progressiva delle pagine.

7.2. **Busta B**

A pena di inammissibilità la **busta B** dovrà contenere:

3. copia cartacea del formulario compilato on line, debitamente numerato e siglato in ogni pagina e sottoscritto con firma leggibile dal rappresentante legale del soggetto proponente (**Allegato 2**);
4. Copia dei CV in formato europeo del personale docente e tutor che si intende impegnare nelle attività progettuali.

7.3 Inammissibilità delle proposte

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- non presentate tramite il sistema informativo indicato sul sito www.sicilia-fse.it ;
- non confermate e quindi con allegati non riportanti la dicitura “CONFIRMATA”;
- con allegati non conformi ai dati presenti sul sistema, riportanti correzioni o alterazioni anche accidentali del contenuto;
- presentate da parte di soggetti non previsti dal presente Avviso;
- presentate in violazione delle modalità e dei termini indicati nel presente Avviso;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- mancanti del modulo obbligatorio per l’applicazione del D.Lgs. n° 81/2008;
- con costo/ora corso in misura superiore a quanto previsto dall’Avviso;

ART. 8

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

8.1 Verifica di ammissibilità

Le proposte progettuali sono ritenute ammissibili alla valutazione se:

- pervenute entro la data di scadenza
- presentate da soggetto ammissibile
- compilate su apposito formulario
- complete in ogni loro parte e corredate dalla documentazione richiesta (art 7.1 e 7.2).

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto saranno respinti gli interventi:

- riferiti ad azioni non previste dal presente Avviso o da essa esplicitamente escluse;
- per i quali l’operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, tipo azione o destinatari, alle condizioni previste dalla misura cui sono riferiti;
- di durata superiore al limite massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore.



La verifica di ammissibilità viene eseguita a cura dei Servizi competenti del Dipartimento regionale Formazione Professionale anche con l'ausilio di personale incaricato dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Le proposte ammissibili sono sottoposte a successiva istruttoria di valutazione tecnica. La valutazione è effettuata da un "nucleo di valutazione" i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale Dipartimento Istruzione e Formazione; tale Commissione è composta da funzionari regionali, eventualmente anche in collaborazione con esperti esterni individuati a valere della long list valutatori del FSE della Regione Siciliana e si potrà avvalere, con le sole funzioni di segreteria tecnica, dell'assistenza tecnica del PO FSE 2007/2013. All'interno del nucleo di valutazione è prevista obbligatoriamente la presenza di almeno un componente qualificato designato dall'Assessore Regionale della Salute. L'esame delle proposte progettuali presentate viene effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione riportati all'articolo 8.2.

8.2 Criteri di selezione per proposte progettuali

I criteri di selezione che verranno adottati per la valutazione delle proposte si riferiscono ai seguenti indicatori:

CRITERI	PRINCIPALI ELEMENTI ESPLICATIVI	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Qualificazione del/i soggetto/i proponente/i		34
	A1 - Esperienza maturata nel campo dell'orientamento/formazione/istruzione/politiche lavoro e di genere/pari opportunità	14
	A2 - Esperienza nella gestione di fondi pubblici specie comunitari	10
	A3 - Disponibilità strutture/risorse e possesso certificazione qualità/procedure interne attivate di controllo qualità (in particolare per il soggetto attuatore beneficiario del FSE)	10
B) Qualità e coerenza progettuale		28
	B1 - Completezza ed univocità delle informazioni fornite e coerenza interna fra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità, gli strumenti e le risorse	8
	B2 - Congruenza e qualità dei contenuti didattici e delle metodologie	10
	Risorse mobilitate dal soggetto erogatore: struttura tecnico organizzativa e risorse umane coinvolte	10
C) Contributo al raggiungimento degli obiettivi programmati/ Impatti attesi		14
	C1 - Grado di coerenza del progetto con le esigenze specifiche del territorio sul quale insiste	8
	C2 - Attendibilità e valore aggiunto apportato dalle analisi/motivazioni a supporto del progetto	2
	C3 - Impatti attesi in termini di raggiungimento dei target della Strategia di Lisbona (impatti attesi in termini di incremento dell'occupazione, ecc.)	4
D) Innovazione/ Trasferibilità		6
	D1 - Innovatività rispetto all'esistente (in relazione ai destinatari, ai metodi/procedure/modalità, ai partenariati, ai contenuti/attività)	2
	D2 - Trasferibilità dell'esperienza in altri contesti (territoriali,	4



	di target utenza ecc.): ampiezza del target potenziale di utenza interessata ai risultati del progetto e rilevanza economica e sociale dell'ambito dell'intervento	
F) Coerenza con il principio di pari opportunità e contributo allo sviluppo sostenibile		18
	F1 - Grado di coinvolgimento della popolazione femminile: previsione di misure di accompagnamento finalizzate alla conciliazione della vita familiare e lavorativa (o formativa) delle partecipanti	6
	F2 - Grado di coinvolgimento di categorie svantaggiate e previsione di misure di accompagnamento	6
	F3 - Attenzione e diffusione di informazioni relative a uso eco-compatibile delle risorse e all'impatto socio-ambientale	6
Totale		100

8.3 Formazione delle graduatorie e relativa approvazione

Tutte le proposte progettuali presentate ed ammissibili che, successivamente alla valutazione di merito, riporteranno un punteggio non inferiore a 60/100, saranno ritenute ammissibili al finanziamento compatibilmente con la dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso Pubblico e in relazione alla posizione di graduatoria conseguita.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla rimodulazione dei costi delle singole proposte progettuali, sulla base dell'analisi del piano finanziario effettuata dal Nucleo di Valutazione. In caso di relativi tagli il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

L'approvazione degli interventi avviene nell'ordine definito dalla graduatoria fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista.

- Ammessi e finanziabili;
- Ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;
- Non ammessi

Una volta predisposte le graduatorie e gli elenchi, verranno sottoposti per l'approvazione al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

ART. 9

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie attribuite al presente Avviso ammontano complessivamente a € 40.000.000,00 a valere del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza – 2007-2013 della Regione Siciliana, Asse Prioritario II – Occupabilità, Obiettivo specifico D) Aumentare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro ; Obiettivo operativo D.1): Anticipare le esigenze in termini di qualifiche, promuovendo un'offerta di servizi formativi adeguata alle dinamiche economiche dei sistemi locali regionali (categoria di spesa 65 e 74).

La Regione Siciliana si riserva altresì la facoltà di procedere alla riduzione dei costi dei singoli progetti, in relazione:

- a) alle disponibilità finanziarie,



b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario. In tal caso, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

Si procede alla revoca del progetto ed al recupero dell'anticipo del finanziamento ottenuto nel caso in cui il soggetto beneficiario non realizzi il progetto.

L'Amministrazione regionale si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

ART. 10 AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

In base alle disposizioni regolamentari dei Fondi strutturali, ai sensi dell'art. 1 Regolamento CE n. 396/2009 che modifica l'art. 11.3 (b), del Regolamento CE n. 1081 e l'art. 2, comma 9, del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, l'ammissibilità della spesa viene riconosciuta secondo "tabelle standard di costi unitari".

Date la caratteristiche formative del presente Avviso viene assunto un costo standard "ora/corso" pari ad **euro 129,00**. Nel caso di attività di accompagnamento e sostegno agli allievi disabili all'Unità di Costo Standard prima indicata viene aggiunta una unità standard pari ad **euro 25,00** ora/allievo.

Il parametro di costo standard sopra riportato copre tutte le voci di costo previste dal Vademecum, incluse le assicurazioni allievo e le spese per la fidejussione. Le uniche voci escluse dal parametro di costo ora/corso sono relative alle attività di accompagnamento e sostegno agli allievi disabili e all'indennità di frequenza per i partecipanti; quest'ultima voce viene regolata secondo quanto riportato di seguito.

E' riconosciuta un'indennità di frequenza per gli allievi che partecipino ad almeno il 70 % delle ore previste dal percorso. Questa indennità di frequenza ammonta a **euro 4,00**, sia nel caso della formazione che dello stage, per ogni giorno di attività effettivamente frequentata e dimostrata sull'apposito registro. Ciascuna giornata di attività può essere costituita al massimo da 6 ore di formazione.

Nel caso del costo standard adottato, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra il valore del costo standard e il numero di ore di formazione realizzate con conseguimento dell'obiettivo formativo da parte del numero di allievi predeterminato.

Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di costo, qualora gli obiettivi predeterminati risultino parzialmente conseguiti, sono definite modalità di riduzione proporzionale del costo standard adottato.

Analogamente, nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti minimi indicati nell'Avviso e nel Vademecum per i costi unitari standard, potranno essere apportate delle decurtazioni al parametro di costo standard ora/corso, secondo le modalità descritte nel Vademecum..

Il beneficiario è tenuto a dare prova della corretta realizzazione dell'operazione e del numero di ore di formazione erogato sulla base di idonea documentazione che dovrà essere resa disponibile in sede di controlli e di eventuali audit da parte degli organismi preposti.



In particolare, il beneficiario è tenuto a mostrare in fase di controllo tutta la documentazione indicata nel Vademecum per i costi unitari standard, nonché la documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le verifiche da parte dell'Autorità di Gestione o di audit richiederanno la documentazione di supporto per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario e la qualità del progetto realizzato, **questo al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate** nel rispetto del progetto presentato e delle condizioni richieste dal presente Avviso (e.s. destinatari, etc.).

Nello specifico, la natura delle verifiche di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 si sposta, in particolare per le operazioni immateriali, dalla predominanza delle verifiche finanziarie amministrativo-contabili verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, assumendo particolare importanza le verifiche in loco.

ART. 11 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'attuazione delle attività deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici regionali, non è ammessa variazione dell'importo finanziario approvato nel suo complesso.

Le restanti eventuali variazioni (indirizzo delle sedi per l'attività formativa in aula, calendario/orario di svolgimento, sostituzione allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc.), pur non oggetto di autorizzazione devono, a pena di revoca del finanziamento, essere annotate su apposito registro presso l'operatore e comunicate al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale tramite fax o email programmazione.oss@regione.sicilia.it entro le 48 ore precedenti l'inizio delle attività formative di cui sopra, conservando copia della trasmissione nel fascicolo di progetto. La sostituzione docenti deve essere comunicata secondo le modalità sopra descritte e deve essere accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante del soggetto formativo in cui si afferma che il docente chiamato a sostituire ha i titoli, competenze ed esperienze non dissimili da quelle possedute da docente valutato in fase di presentazione della proposta progettuale. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da cv. Se il Dipartimento Istruzione Formazione Professionale non risponde entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione vale il principio del silenzio assenso.

ART. 12 RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI AUTORIZZATI

In relazione a tutti gli interventi a carattere formativo previsti dal presente Avviso, il piano finanziario di ogni progetto formativo, una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato.

In caso di riduzione degli allievi rispetto al numero degli stessi ad inizio corso, è applicata una riduzione proporzionale del costo standard adottato come di seguito descritto:

- il numero di allievi massimo e minimo previsto da ciascun corso è, rispettivamente, 25 e 12 allievi;



- il numero minimo di allievi che non comporta alcuna decurtazione è pari al numero degli allievi ad inizio corso ridotti di non più del 20%; a solo titolo esemplificativo, nel caso di un corso di 12 allievi, il numero minimo di allievi che non comporta alcuna decurtazione è 10 allievi [$12 - (20\% \text{ di } 12 = 9,6)$], mentre nel caso di un corso di 25 allievi, il numero minimo di allievi che non comporta alcuna decurtazione è 20 allievi [$25 - (20\% \text{ di } 25 = 5)$]. Questo numero può essere considerato come una soglia di diminuzione fisiologica degli allievi che pertanto non determina una riduzione del costo standard riconosciuto;
- nel caso in cui il numero degli allievi che concludono il corso sia inferiore alla soglia fisiologica di abbandono, è applicata, per ogni allievo che abbandona, una decurtazione dei costi riconosciuti come nell'esempio che segue:

Esempio:

Numero allievi minimo previsto: 12

Soglia fisiologica: 10

Numero allievi che hanno concluso il corso: 9

Percentuale di decurtazione del costo/orario corso totale: 1/12

Gli Enti di formazione possono procedere alla sostituzione di uno o più allievi che abbiano abbandonato il corso prima del raggiungimento del 30 % delle ore previste, purché i nuovi allievi siano nella condizione di raggiungere il numero di ore minimo previsto per il completamento del corso.

ART. 13

NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per la gestione e la rendicontazione delle attività si fa riferimento a quanto indicato nel Vademecum.

L'utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi, conseguentemente, ha importanti implicazioni per la gestione ed il controllo delle operazioni.

Per quanto riguarda i controlli delle operazioni, le previsioni dell'articolo 11.3 (b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009, comportano:

- l'abbandono del principio della rendicontazione "a costi reali": il contributo non è più proporzionalmente legato alla spesa sostenuta, ma alla realizzazione fisica dell'operazione (pertanto non sarà più necessario, a chiusura, documentare la spesa effettivamente sostenuta mediante i documenti giustificativi di spesa);
- la semplificazione della rendicontazione, che da contabile passa a tecnica: il presupposto per il contributo non è la spesa sostenuta, ma la regolare ed efficace realizzazione dell'operazione con i suoi output e i suoi risultati.

Conseguentemente, i costi riconosciuti ai beneficiari possono essere certificati alla Commissione Europea soltanto per la parte corrispondente alle quantità di ore corso effettivamente realizzate, dichiarate e ritenute ammissibili, e sulla base dei risultati raggiunti.



Visto che i pagamenti derivano dalle quantità realizzate – ad esempio ore di formazione - le prove di tali quantità realizzate devono essere certificate, comprovate e archiviate dal beneficiario e costituiscono gli elementi che devono essere conservati nel fascicolo del progetto.

L'applicazione dei costi unitari standard, ai fini della determinazione delle spese ammissibili, è subordinata alla verifica, in sede di presentazione dei rendiconti finali da parte dei soggetti attuatori, del rispetto dei vincoli previsti dai presenti criteri, con specifico riferimento alla durata complessiva del percorso formativo e al numero minimo previsto degli allievi che lo completano.

Le verifiche richiederanno pertanto la documentazione di supporto per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario al fine di assicurarsi che il numero di ore di formazione dichiarate siano state realmente realizzate, nonché tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso e la qualità dell'azione realizzata, come meglio descritto nel Vademecum, Sezione costi unitari standard.

Ciò vuol dire che la natura delle verifiche di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006 si sposta dalle verifiche finanziarie – giustificazione dei costi reali – ad aspetti tecnici e fisici delle operazioni per mezzo di verifiche in loco.

Le operazioni realizzate con l'applicazione dei costi unitari standard sono soggette ai controlli atti a comprovare la regolare gestione delle operazioni e il rispetto dei relativi adempimenti che competono agli enti attuatori. A tale fine, l'Autorità di Gestione per la gestione degli interventi accerta il corretto svolgimento delle attività, mediante controlli documentali e ispezioni dirette.

Conformemente a quanto accade per gli interventi rendicontati a costi reali, anche in questo caso l'attività di controllo è strutturata in: controllo in itinere e controllo ex post.

Le attività di controllo di seguito descritte sono svolte a campione, fermo restando il controllo al 100% on-desk di tipo documentale-amministrativo, così come stabilito dal comma 2, lett. a), dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, di tutte le dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari.

IL CONTROLLO IN ITINERE

Il controllo in itinere è effettuato secondo le seguenti disposizioni:

almeno un controllo in loco non concordato presso la sede di svolgimento indicata dal soggetto attuatore

Gli aspetti presi in esame durante le ispezioni riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica dell'attuazione delle lezioni e della presenza degli allievi secondo il calendario;
- calendario didattico trasmesso alla Regione ed eventuali sue variazioni;
- verifica della coerenza tra l'attività progettuale approvata e quella in corso di realizzazione;
- verifica del rispetto della tempistica prevista;
- verifica della corretta tenuta dei registri;
- verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte degli allievi;



- verifica del possesso dei requisiti indicati nel progetto approvato del personale docente e di tutoraggio impiegato
- verifica delle attrezzature in uso inclusa congruità sedi /laboratori ;

Al termine dell'attività di controllo, il funzionario incaricato del controllo provvede alla redazione di un verbale, secondo quanto stabilito dal Vademecum, Sezione costi unitari standard, nel quale sono registrate le attività svolte ed i relativi esiti.

Gli impedimenti allo svolgimento delle ispezioni sono oggetto di revoca del finanziamento concesso.

IL CONTROLLO EX POST

L'attività di controllo ex post ha inizio nel momento in cui il soggetto attuatore presenta una dichiarazione attestante che l'operazione si è svolta nel rispetto dei vincoli previsti, con specifico riferimento alla durata complessiva dell'intervento ed al numero minimo previsto degli allievi che lo hanno completato.

L'attività di controllo consiste nella determinazione finale della sovvenzione. Le operazioni di controllo sono le seguenti:

- verifica della completezza della documentazione prodotta;
- eventuale richiesta di integrazione della documentazione mancante;
- verifica dei documenti presentati e dell'eventuale documentazione integrativa.

All'atto della presentazione del prospetto finale di determinazione della sovvenzione, dovrà essere trasmessa, in allegato, la relazione finale del progetto sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la descrizione dei risultati conseguiti, con allegato un prospetto riepilogativo dell'importo complessivamente richiesto. A tale relazione finale vanno allegati i documenti previsti dal Vademecum, Sezione costi unitari standard.

La relazione finale deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni o secondo i termini e modalità previste dai predetti criteri e corredata dalla documentazione di seguito elencata. Il mancato rispetto delle indicazioni previste è causa di decadenza dal contributo.

La relazione finale deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- registri didattici e gli altri registri previsti in originale (registro di stage, registro di formazione individuale, stage, etc), con relativo riepilogo delle presenze allievi e del personale docente;
- schede di iscrizione attestanti il possesso dei requisiti degli allievi ed altri elementi comprovanti le caratteristiche degli stessi (età, titolo di studio, stato occupazionale, residenza, svantaggio, etc.);
- documentazione a giustificazione di abbandoni dovuti all'ingresso o al reingresso nel mondo del lavoro, a trasferimenti di residenza o domicilio o al reinserimento nei percorsi di istruzione;
- relazione sull'attività realizzata e sul raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;



- eventuali materiali prodotti (testi, materiali didattici, ecc.);
- dettagli sull'eventuale attività delegata: autorizzazione, procedura utilizzata per la delega, informazione sul soggetto delegato, contratti esterni, relazione attività realizzata, etc.;
- copia dell'assicurazioni per gli allievi;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante che tutti i pagamenti (personale docente, non docente, dei fornitori dei servizi finanziati dal progetto, etc.) sono stati effettuati regolarmente ed integralmente e che questi sono tutti realizzati attraverso le modalità tracciabili previste dal Vademecum al punto 7.2.2 e secondo quanto riportato al successivo articolo 14 (Obblighi tracciabilità ai sensi Legge N. 136/2010 e S.M.I.). Si specifica che gli Enti di formazione dovranno comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti al personale interno ed esterno impegnato nelle attività formative a valere del presente Avviso nei tempi previsti dai rapporti contrattuali instaurati, in quanto l'Amministrazione procederà a verifiche nell'ambito dei controlli periodici.
- dichiarazione di aver versato i contributi previsti dalla legge.

L'attività di controllo non prevede la verifica della documentazione di spesa, ma è prevista comunque la possibilità, in considerazione del carattere sperimentale di utilizzo della modalità Costi standard di attivare verifiche a campione presso i beneficiari sulle spese effettivamente sostenute per l'operazione finanziata. Attività che non avrà alcun impatto sul riconoscimento del costo ma che invece costituirà un utile elemento per la convalida o la rettifica del parametro di costo unitario standard definito con l'analisi dei dati storici realizzata. Ragione per cui, i beneficiari devono comunque conservare presso i propri uffici la documentazione di spesa.

ART. 14

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE AMMESSO AL FINANZIAMENTO

Il soggetto proponente ammesso al finanziamento, a pena di revoca dallo stesso, sarà tenuto a:

- accettare il controllo della Regione, e nel caso di quei progetti finanziati a valere del FSE anche eventualmente dello Stato Italiano e dell'Unione Europea;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- redigere il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e presentarlo entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso;
- su richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
- fornire tutti i dati di monitoraggio attinenti la realizzazione del progetto finanziato con cadenza e modalità previste dal Vademecum;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;



- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
- pubblicizzare al massimo e attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione;
- ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli utenti del percorso formativo, secondo principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Al momento della presentazione della domanda di rimborso il Soggetto proponente ha obbligo di presentare il DURC in quanto, in assenza di tale documento, l'Amministrazione non potrà procedere all'erogazione del finanziamento.

ART. 15 FLUSSI FINANZIARI

I flussi finanziari da parte del Dipartimento nei riguardi del soggetto attuatore, in coerenza con quanto riportato nel Vademecum avvengono secondo le seguenti modalità:

- Prima acconto pari al 50% del costo pubblico ammissibile;
- Secondo acconto pari al 30% del costo pubblico ammissibile;
- Saldo finale del 20% a conclusione delle attività accertate, verificate ed approvate da parte del Dipartimento Istruzione e Formazione professionale arte I del presente Avviso.

IL beneficiario al momento della presentazione della richiesta di acconto deve presentare idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o da società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107 del d.Lgs .385/1993 a favore del Dipartimento Istruzione e formazione professionale. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello presente nel Vademecum.

ART. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA L. N. 136/2010 E S.M.I.

Ad approvazione del singolo progetto attuativo, il soggetto vincitore del presente Avviso , assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..

In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, sarà richiesto dalla Amministrazione.

L'Organismo formativo, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio pubblico, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Si richiamano integralmente le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. a presidio degli predetti obblighi di tracciabilità.



ART. 17

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente di cui all'art. 14, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

ART. 18

TERMINE PER L'AVVIO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Le proposte progettuali a valere sul presente Avviso devono essere, se approvate, avviate di norma entro 20 giorni lavorativi dalla data di accettazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione da parte del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

ART. 19

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva della Regione Siciliana.

ART. 20

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 6, del Regolamento (CE) 1828/2006, il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale informa i beneficiari che nel momento in cui essi accettano il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso Regolamento.


Ai sensi dell'art. 8, comma 4, il beneficiario è tenuto a informare la platea dei possibili destinatari circa:

- le modalità e termini previsti per avere accesso all'operazione;
- il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo;
- il fatto che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

Tutti i documenti, che riguardano gli interventi attuati a valere del presente Avviso, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto formativo è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare i seguenti emblemi.

UNIONE EUROPEA	FONDO SOCIALE EUROPEO
	
	REGIONE SICILIANA



ART. 21 CONTROLLI E RENDICONTAZIONE

Il soggetto Beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, previa comunicazione al soggetto Beneficiario, disporrà la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento per la revoca dei contributi.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività finanziate a valere del presente Avviso, nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolati dalle norme comunitarie nonché dalle disposizioni obbligatorie che sono riportate nel Vademecum.

Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi. Per quanto non espressamente qui riportato in materia di controlli e rendicontazione, si fa riferimento a quanto indicato nel Vademecum di cui sopra.

ART. 22 TENUTA DOCUMENTAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione in originale relativa al progetto, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto, sarà competente il Servizio responsabile del procedimento.

In particolare, i beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e, coerentemente con quanto previsto all'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006, alla sua conservazione fino a tre anni successivi alla chiusura del POR FSE.



I documenti vanno conservati in formato cartaceo. Le dichiarazioni di spesa a chiusura provvisoria dei conti su foglio elettronico e solo in casi giustificati, in formato cartaceo.

ART. 23

CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati forniti dal beneficiario nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- Registrare i dati relativi agli enti che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;
- Realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- Realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- Inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili. La gestione del trattamento dei dati personali è curata dal dirigente del Servizio Programmazione per gli interventi in materia di Formazione Professionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale.

ART. 24

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si chiarisce che le somme di cui al presente Avviso costituiscono sotto l'aspetto giuridico sostanziale contributi a favore dei Beneficiari nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme erogabili in esecuzione del presente Avviso si precisa che:

- ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR 633/1972 e s.m.i.) la Regione non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa né di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti sopra citati: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel decimo comma art.14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- ai fini delle imposte dirette (DPR 917/1986 e s.m.i., D.P.R. 6000/1973 e s.m.i.) le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del trentaquattresimo comma art. 8 della legge 11 marzo 1988 n. 67.



ART. 25
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Programmazione del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

ART. 26
INFORMAZIONI

Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale Formazione Professionale per iscritto al seguente indirizzo e-mail programmazione.oss@regione.sicilia.it. Le risposte ai chiarimenti pervenuti sono trasmesse sempre via mail ai richiedenti e alimentano un apposita rubrica del sito della Regione www.sicilia-fse.it: chiarimenti FAQ Avviso Pubblico n.xx/2011 per la formazione del profilo di operatore socio-sanitario.

ART. 27
ALLEGATI

- Allegato 1: Domanda di finanziamento
- Allegato 2: Formulario
- Allegato 3: Allegato A del DDG n. 359 del 3 marzo 2011
- Allegato 4: Nota esplicativa prot.37424/11 dell'Assessorato della Salute
- Allegato 5: Domanda di ammissione dell'allievo

Il Dirigente Generale
Dott. Ludovico Albert